



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelas@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 16 del 02/02/2021

Proposta n. 9 del 02/02/2021	Oggetto: Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria per mancata presentazione della domanda del certificato di agibilità Ditta: Mameli Angelo Pietrino nato a Anela 27/07/1951 – cod.Fisc. MMLLNLP51L20A287N
---------------------------------	--

Il Responsabile del Servizio

Premesso che il Sig. Mameli Egidio nato a Anela il 27/12/1926, deceduto a Sassari il 30/08/2006 è titolare nel comune di Anela della concessione edilizia n. 20/90 del 16/06/1990, relativa alla modifica interna di una casa di civile abitazione, sita nella via Roma, censita in catasto al Foglio 10 mappale 120 Sub. 3;

Considerato che il concessionario Mameli Egidio non ha presentato domanda di rilascio del certificato di agibilità, entro i 15 giorni successivi all'ultimazione dei lavori, così come prescritto dal T.U. 06/06/2001, n. 380;

Vista la richiesta in data 23/01/2021, prot. 361 del Sig. Mameli Angelo Pietrino nato a Anela il 27/07/1951, in qualità di erede del Sig. Mameli Egidio, avente ad oggetto “ richiesta dell’importo da pagare per la sanzione amministrativa pecuniaria per mancata presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità , ai sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001;

Visto l’art. 24, commi 2 e 3) del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, che testualmente recitano:

➤ “Comma 2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.”

➤ “Comma 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.”

Visto che per la violazione anzidetta è prevista una sanzione da €. 77 a €. 464 per cui il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, L. 24/11/1981, n. 689, per una somma pari a €

154,00;

Vista la nomina del Responsabile del Servizio da parte del Sindaco con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;

Visto l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

DETERMINA

Di applicare nei confronti del Sig. Mameli Angelo Pietrino nato a Anela il 20/07/1951, per la violazione di cui alle premesse, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 24, comma 3, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, nella misura di € 154,00 (Euro centocinquantaquattromila/00) da corrispondere entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, mediante versamento sul CCP.n. 12463071, intestato al comune di Anela, citando gli estremi della presente determinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. - di Cagliari per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - o, in alternativa
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Bulla ☎ 079/7998003.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 02/02/2021

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 03/02/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio